



**PARERI ESPRESSI DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA
IN MATERIA DEONTOLOGICA
DOVERI DELL'AVVOCATO NEL PROCESSO**

* * *

5 dicembre 2016

L'avvocato, anche nel caso si difenda personalmente, assumendo nella sede giudiziale la duplice veste di parte e di avvocato, non può produrre la comunicazione pervenuta dal collega, sia pur non qualificata come riservata, contenente, oltre alla segnalazione dell'avvenuta rinuncia al mandato anche riferimenti espliciti ai rapporti tra lo stesso e la parte assistita nonché a trattative intercorse senza esito, essendo comunque tenuto a rispettare le regole che disciplinano l'attività e i comportamenti di ciascuna delle due qualità.

* * *

20 febbraio 2017

Per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 48 codice deontologico forense, in deroga al generale divieto di producibilità della corrispondenza tra colleghi disciplinato dal primo comma della medesima norma, deve essere considerato producibile – indipendentemente dalla apposizione o meno della clausola di riservatezza – lo scambio di corrispondenza intercorsa che rappresenti il perfezionamento ed attesti il raggiungimento di un accordo tra le parti assistite o costituisca prova del contenuto dell'accordo, ovvero ancora che confermi l'adempimento delle prestazioni e delle condizioni pattuite in sede transattiva.

* * *

13 marzo 2017

E' assolutamente vietata la produzione da parte dell'avvocato della corrispondenza intercorsa tra colleghi, qualificata riservata personale e contenente proposte transattive.

* * *

2 maggio 2017

Non è coperta dall'obbligo del segreto o da facoltà di astensione la testimonianza su fatti storici rappresentati dalla assunzione del mandato e dal compimento delle correlative attività processuali.

Deve ritenersi invece coperta da segreto professionale e per tale non passibile di formare oggetto di testimonianza dell'avvocato ogni circostanza appresa dal cliente in vista del conferimento di un mandato ovvero nel corso del suo espletamento o successivamente ad esso.

L'obbligo del segreto professionale, nei termini di cui sopra, riguarda anche la testimonianza dell'avvocato da rendersi in processo diverso da quello in cui il mandato era stato conferito.

* * *



15 maggio 2017

Per quanto disposto dal secondo comma dell'art. 48 codice deontologico forense, in deroga al generale divieto di producibilità della corrispondenza tra colleghi disciplinato dal primo comma della medesima norma, deve essere considerato producibile – indipendentemente dalla apposizione o meno della clausola di riservatezza – lo scambio di corrispondenza intercorsa che rappresenti il perfezionamento ed attesti il raggiungimento di un accordo tra le parti assistite o costituisca prova del contenuto dell'accordo, ovvero ancora che confermi l'adempimento delle prestazioni e delle condizioni pattuite in sede transattiva.

* * *

26 giugno 2017

A mente del primo comma, seconda parte, dell'art. 48 codice deontologico forense, deve essere considerato non producibile – indipendentemente dalla apposizione o meno della clausola di riservatezza – lo scambio di corrispondenza intercorsa tra colleghi ove siano contenute ammissioni o consapevolzze di torti e, contestualmente, sia manifestato l'intendimento dell'assistito di addivenire ad una soluzione transattiva.

* * *

3 luglio 2017

In ottemperanza ai precetti degli artt. 9 e 51 del codice deontologico forense, l'avvocato deve astenersi dal testimoniare in favore di proprio cliente, anche una volta cessato il mandato, su circostanze a questi favorevoli apprese dalla controparte in occasione di colloquio avvenuto fra le parti medesime al fine di comporre la vertenza e, pertanto, in contesto riservato e di affidamento sulla riservatezza dei rispettivi legali che a quel colloquio assistevano.

* * *

6 novembre 2017

In conformità a quanto previsto dal primo comma dell'art. 48 codice deontologico forense, deve essere considerato non producibile lo scambio di corrispondenza intercorsa tra colleghi munita di clausola di riservatezza, nella quale siano contenute mere proposte transattive o venga dato conto della pendenza di trattative, comunque non integranti ipotesi di *"perfezionamento e prova di un accordo"* e, quindi, non riconducibili alla esimente di cui al secondo comma del medesimo articolo.

Non deve essere prodotta in giudizio la corrispondenza intercorsa tra avvocati che sia stata dagli stessi qualificata come riservata, ovvero che contenga proposte transattive o relative risposte; con le sole eccezioni descritte alle lettere a) e b) del co. 2 art. 48 codice deontologico forense.



13 novembre 2017

Con riguardo al divieto di produrre (o riportare in atti o riferire in giudizio) la corrispondenza fra avvocati contenente proposte transattive e relative risposte, la deroga prevista dal comma 2, lett. a), dell'art. 48 del codice deontologico forense può operare solo quando vi sia perfetta congruenza fra la proposta transattiva e la relativa accettazione, sicché il suddetto divieto permane qualora nella accettazione venga introdotta una condizione non contenuta nella proposta.